



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Caravaggio" LICEO ARTISTICO
Viale C.T. Odescalchi 75 - 00147 Roma

Sedi **Liceo Artistico**: Viale C.T. Odescalchi 75 - Viale Oceano Indiano 62/64 - Via Argoli 45
Sede Uffici: Viale C.T. Odescalchi 75 – Telefono 06121126965 – Fax: 0651604078
XIX e XX Distretto – Codice mecc. RMIS08200L - C.F. 97567330580
RMIS08200L@istruzione.it - casella PEC: RMIS08200L@pec.istruzione.it
sito web: <http://www.istruzioneecaravaggio.edu.it>



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PARTE II

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI

AGGIORNATO CON DELIBERA N.89 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 09 FEBBRAIO 2026

AGGIORNATO CON DELIBERA N.103 DEL 19 MAGGIO 2026

Sommario

PREMESSA.....	1
ART. 1. PRINCIPI GENERALI	1
ART. 2. DOVERI DEGLI STUDENTI	2
ART. 3. TIPOLOGIA DEI COMPORTAMENTI SANZIONABILI	3
ART. 4. TIPOLOGIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.....	3
ART. 5. TABELLA DI ABBINAMENTO COMPORTAMENTI-SANZIONI DISCIPLINARI	5
ART. 6. CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI.....	13
ART. 7. MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI	13
ART. 8. ORGANO DI GARANZIA INTERNO	18
ART. 9. RICORSO DINANZI ALL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO.....	18
ART. 10. DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E ALLE STRUTTURE	19
ART. 11 – RINVIO NORMATIVO	20

PREMESSA

Il presente Regolamento di disciplina è aggiornato in conformità al D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che modifica lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249).

Il regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 2, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

ART. 1. PRINCIPI GENERALI

- a. Le misure disciplinari non hanno finalità punitiva esclusiva, ma educativa, formativa e riparativa; sono sempre temporanee e ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno; mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.
- b. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
- d. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- e. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- f. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottate dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
- g. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- h. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona

umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

- i. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni o l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.
 - a. Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado all'altro e non costituiscono di per sé dati sensibili.

ART. 2. DOVERI DEGLI STUDENTI

A norma dell'articolo 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria:

- gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere i loro impegni di studio;
- gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, dell'altro personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi;
- nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1 del DPR n.249/1998.
- gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
- gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture;
- gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell'Istituto.

ART. 3. TIPOLOGIA DEI COMPORAMENTI SANZIONABILI

- Uscite dall'aula non autorizzate e non motivate.
- Uscite dall'Istituto non autorizzate e non motivate.
- Disturbo alla quiete o alla serenità della vita scolastica e turbamento delle lezioni.
- Danneggiamento e/o appropriazioni di cose appartenenti ad altri.
- Offese al decoro e/o compromissione dell'igiene e della salubrità dell'ambiente scolastico.
- Utilizzo improprio, danneggiamento e appropriazione, anche parziale, del patrimonio dell'istituto scolastico (strutture, materiali e attrezzature).
- Inosservanza delle disposizioni organizzative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Grave danneggiamento del patrimonio dell'Istituto scolastico, comprese le azioni eventualmente compiute durante le occupazioni e le autogestioni, anche da parte di gruppi.
- Offese alla persona e alla dignità dei docenti, di tutto il personale della scuola e degli studenti.
- Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, comportamenti che generano pericolo per l'incolumità delle persone, atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse o degli studenti.
- Atteggiamenti reiterati e persecutori, o prevaricatori, nei confronti di altre persone (bullismo), attuati anche attraverso le piattaforme social e/o di messagistica (cyberbullismo).
- Offese al prestigio dell'istituzione scolastica perpetrate anche attraverso le piattaforme social e/o di messagistica.
- Violazione del divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto scolastico.
- Tutte le violazioni relative all'utilizzo dello smartphone (si rimanda allo specifico regolamento).

ART. 4. TIPOLOGIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Sanzioni di primo livello (non tipizzate)

- A. Richiamo orale ai propri doveri.
- B. Nota disciplinare sul registro di classe.
- C. Nota disciplinare sul registro di classe e convocazione dei genitori.

Sanzioni di secondo livello (allontanamento dalle lezioni)

- D. Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni e svolgimento di attività di approfondimento presso l'istituzione scolastica, sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione.

Lo studente, nello svolgimento della suddetta attività, è seguito dal docente referente individuato

dall'istituto scolastico.

Sanzioni di terzo livello (allontanamento dalle lezioni)

- E. Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni e svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, presso strutture esterne, ospitanti, convenzionate con la scuola, presenti negli elenchi regionali predisposti dall'USR.

In aggiunta, eventuale sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione e uscite didattiche.

Durante le suddette attività, l'obbligo di vigilanza degli studenti è in capo alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente all'istituzione scolastica eventuali assenze. Anche in questo caso lo studente è seguito dal docente referente individuato dall'istituto scolastico.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Le ore di attività sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il Consiglio di Classe può decidere di estendere le attività educative oltre il periodo di allontanamento per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.

Sanzioni di quarto livello (allontanamento dalla comunità)

- F. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e svolgimento di un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, promosso dalla scuola in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

In aggiunta, sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione e uscite didattiche.

Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

- G. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

- H. Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di maturità.

ART. 5. TABELLA DI ABBINAMENTO COMPORTAMENTI-SANZIONI DISCIPLINARI

COMPORTAMENTI SANZIONABILI	FREQUENZA	SANZIONI DISCIPLINARI	SOGGETTI E ORGANI COMPETENTI
Uscite dall'aula non autorizzate e non motivate.	Prima volta.	Richiamo orale.	Docente
	Recidiva.	Nota disciplinare sul registro di classe e convocazione dei genitori.	Docente
Uscite dall'Istituto non autorizzate e non motivate.	Prima volta.	Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni e svolgimento di attività di approfondimento.	Consiglio di classe
	Recidiva.	Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni e svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale.	Consiglio di classe
Disturbo alla quiete o alla serenità della vita scolastica e turbamento delle lezioni.	Prima volta.	Richiamo orale.	Docente
	Recidiva.	Nota disciplinare sul registro di classe e convocazione dei genitori.	Docente

Danneggiamento e/o appropriazione di cose appartenenti ad altri.	Prima volta.	Nota disciplinare sul registro di classe e convocazione dei genitori.	Docente
	Recidiva.	Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni e svolgimento di attività di approfondimento.	Consiglio di classe
Offese al decoro e/o compromissione dell'igiene e della salubrità dell'ambiente scolastico.	Prima volta.	Nota disciplinare sul registro di classe e convocazione dei genitori.	Docente
	Recidiva.	Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni e svolgimento di attività di approfondimento.	Consiglio di classe
Utilizzo improprio, danneggiamento e appropriazione, anche parziale, del patrimonio dell'istituto scolastico (strutture, materiali e attrezzature).	Prima volta.	Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni e svolgimento di attività di approfondimento.	Consiglio di classe
	Recidiva.	Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni e svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale.	Consiglio di classe

		Eventuale sanzione accessoria della esclusione da viaggi di istruzione e uscite didattiche.	
Inosservanza delle disposizioni organizzative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.	Prima volta.	Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni e svolgimento di attività di approfondimento.	Consiglio di classe
	Recidiva.	Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni e svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale. Eventuale sanzione accessoria della esclusione da viaggi di istruzione e uscite didattiche.	Consiglio di classe
Grave danneggiamento del patrimonio dell'istituto scolastico, comprese le azioni eventualmente compiute durante le occupazioni e le autogestioni, anche da parte di gruppi.	Tutte le volte.	Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni e svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale. Eventuale sanzione accessoria della esclusione da viaggi di istruzione e uscite didattiche.	Consiglio di classe

	Nei casi più gravi.	Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e svolgimento di un percorso di recupero educativo. Sanzione accessoria della esclusione da viaggi di istruzione e uscite didattiche.	Consiglio d'Istituto
Offese alla persona e alla dignità dei docenti, di tutto il personale della scuola e degli studenti.	Tutte le volte.	Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni e svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale. Eventuale sanzione accessoria della esclusione da viaggi di istruzione e uscite didattiche.	Consiglio di classe
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, comportamenti che generano pericolo per l'incolumità delle persone, atti violenti o di	Tutte le volte.	Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e svolgimento di un percorso di recupero educativo. Sanzione accessoria della esclusione	Consiglio d'Istituto

<p>aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse o degli studenti.</p>	<p>Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p>	<p>da viaggi di istruzione e uscite didattiche.</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale.</p>	
<p>Atteggiamenti reiterati e persecutori, o prevaricatori, nei confronti di altre persone (bullismo), attuati anche attraverso le piattaforme social e/o di messagistica (cyberbullismo).</p>	<p>Tutte le volte.</p> <p>Nei casi più gravi.</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni e svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale.</p> <p>Eventuale sanzione accessoria della esclusione da viaggi di istruzione e uscite didattiche.</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni</p>	<p>Consiglio di classe.</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>

	<p>Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p>	<p>e svolgimento di un percorso di recupero educativo.</p> <p>Sanzione accessoria della esclusione da viaggi di istruzione e uscite didattiche.</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale.</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>
<p>Offese al prestigio dell'istituzione scolastica perpetrate anche attraverso le piattaforme social e/o di messagistica.</p>	<p>Tutte le volte.</p> <p>Nei casi più gravi.</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni e svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale.</p> <p>Eventuale sanzione accessoria della esclusione da viaggi di istruzione e uscite didattiche.</p> <p>Allontanamento dalla comunità</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>

	Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.	<p>scolastica superiore a quindici giorni e svolgimento di un percorso di recupero educativo.</p> <p>Sanzione accessoria della esclusione da viaggi di istruzione e uscite didattiche.</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale.</p>	Consiglio d'Istituto
Violazione del divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze dell'istituto scolastico.	Tutte le volte.	<p>Nota disciplinare sul registro di classe.</p> <p>Sanzione economica da € 27,50 a € 275,00, come da DL 104/2013.</p>	Docente che accerta il comportamento e /o il personale all'uopo delegato.
Tutte le violazioni relative all'utilizzo dello smartphone.		Sanzioni previste dallo specifico regolamento.	

*Tutte le sanzioni di livello superiore al primo devono essere sempre precedute da nota disciplinare sul registro di classe e convocazione dei genitori.

**Gli organi competenti all'adozione della sanzione, in presenza di più recidive dello stesso comportamento sanzionabile, possono adottare le sanzioni del livello successivo, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 1.

ART. 6. CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI

Costituiscono circostanze attenuanti dei comportamenti sanzionabili:

- a) la mancanza di intenzionalità;
- b) il mancato controllo emotivo, in presenza di patologie certificate;
- c) la situazione di handicap psichico;
- d) l'immediato e autentico riconoscimento della gravità del comportamento.

Costituiscono circostanze aggravanti dei comportamenti sanzionabili:

- a) la recidiva;
- b) l'aver attuato i comportamenti in situazioni pericolose, nei laboratori e durante i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni, le visite didattiche;
- c) l'aver commesso l'infrazione in gruppo.

ART. 7. MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Sanzioni di primo livello

- A. Richiamo orale ai propri doveri.
- B. Nota disciplinare sul registro di classe.
- C. Nota disciplinare sul registro di classe e convocazione dei genitori.

Modalità di irrogazione delle sanzioni di primo livello (non tipizzate)

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente (A), appone una nota disciplinare sul Registro di classe (B), convoca i genitori (C).

2. Sanzioni di secondo livello (allontanamento dalle lezioni)

- D. Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni e svolgimento di attività di approfondimento, presso l'istituzione scolastica, sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione.

Sanzioni di terzo livello (allontanamento dalle lezioni)

- E. Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni e svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne, ospitanti, convenzionate con la scuola, presenti negli elenchi regionali predisposti dall'USR.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Modalità di irrogazione delle sanzioni di secondo e terzo livello

Il Dirigente Scolastico, ricevuta una relazione dell'accaduto dal docente o da altre persone coinvolte, raccoglie eventuali ulteriori informazioni o prove a carico, nonché dichiarazioni orali e memorie utili alla comprensione dei fatti. Convoca, **entro 10 giorni** scolastici dall'evento, il Consiglio di classe in composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi. Il Dirigente scolastico dà comunicazione del giorno della discussione allo studente incolpato, che ha facoltà di intervenire o meno, potendo far pervenire memoria difensiva. Se lo studente è minorenni vengono avvisati anche i genitori che hanno facoltà di intervenire. La seduta disciplinare è presieduta dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di Classe appositamente delegato e si svolge in due fasi (fase dell'istruzione dibattimentale e fase della deliberazione). La prima fase è pubblica e si svolge alla presenza di tutti gli interessati, la seconda fase (camera di consiglio) è riservata unicamente al Consiglio di Classe. Nella prima fase, il Presidente:

1. nomina il segretario verbalizzante che procederà alla verbalizzazione in via riassuntiva, salvo che taluno dei componenti del Consiglio di Classe o lo studente incolpato chiedano espressamente che alcune dichiarazioni siano trascritte integralmente;
2. verifica se si vi siano componenti del Consiglio di Classe in conflitto d'interesse e li fa allontanare;
3. verifica la sussistenza del numero legale dei componenti del Consiglio (maggioranza degli aventi diritto esclusi i componenti in conflitto d'interesse);
4. invita lo studente incolpato e i genitori presenti a accedere, rappresentando agli esercenti la genitoriale potestà che possono assistere ma non possono assolutamente intervenire. In caso di studenti disabili portatori di handicap psichico, questi possono essere assistiti nei loro interventi dai genitori esercenti la patria potestà e/o da uno specialista da loro delegato. Il Presidente procede a far verbalizzare le generalità dello studente e dei genitori. In caso di assenza dello studente, verifica se costui sia stato regolarmente avvisato e in caso di minorenni se lo siano stati i genitori e se nulla osti a procedere.
5. invita il coordinatore di classe o il docente che ha rilevato il fatto a svolgere idonea relazione atta a ricostruire i comportamenti sanzionabili.
6. se lo studente incolpato è presente contesta l'infrazione disciplinare e chiede se vuole esporre le sue difese ed essere interrogato o si vuole avvalere della facoltà di non rispondere o infine far verbalizzare delle dichiarazioni senza essere interrogato. È facoltà dello studente incolpato avvalersi di testimoni a suo favore.

7. Ogni componente del Consiglio di Classe può fare domande allo studente, se costui consente. Al termine della fase della istruzione dibattimentale, il Presidente dà lettura di tutti gli atti presenti nel fascicolo disciplinare, ivi comprese eventuali memorie prodotte dallo studente o dalle parti offese e, al termine, invita lo studente incolpato e i genitori ad uscire.

La seconda fase (deliberazione) è finalizzata alle decisioni da assumere.

Il Presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta il procedimento, può disporre la sua prosecuzione in un altro giorno, peraltro in tempi brevissimi.

Il Consiglio di Classe emette la sanzione disciplinare a maggioranza e in caso di parità vale l'ulteriore voto del Presidente.

Il Consiglio di Classe per sanzioni di allontanamento dalle lezioni fino a due giorni delibera, con adeguata motivazione, le attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, che l'alunno dovrà svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati.

Il Consiglio di Classe per sanzioni di allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle strutture e un referente della scuola.

In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il Consiglio di Classe può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato

La decisione, anche se priva di motivazione, può essere comunicata immediatamente allo studente incolpato e ai genitori, se presenti.

Il Consiglio di Classe deve comunicare la decisione comprensiva di motivazione formalmente sia all'alunno sottoposto a procedimento disciplinare, sia ai genitori entro **dieci giorni**.

In tutti i casi di sanzione di allontanamento dalle lezioni di durata superiore **a due giorni**, il C.d.C può deliberare in aggiunta la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche.

La sanzione irrogata è sospesa in pendenza di eventuale ricorso dinanzi all'Organo di Garanzia.

3. Sanzioni di quarto livello (allontanamento dalla comunità)

- F. Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e svolgimento di un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, promosso dalla scuola in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociale e l'autorità giudiziaria.

G. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

H. Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di maturità.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Modalità di irrogazione delle sanzioni di quarto livello

Il Dirigente Scolastico, per le mancanze disciplinari di quarto livello, di competenza del Consiglio di Istituto in composizione disciplinare, ricevuto dal Coordinatore di Classe o da altro appartenente al Personale Scolastico idoneo rapporto, raccoglie eventuali ulteriori informazioni o prove a carico, nonché dichiarazioni orali. Propone, quindi, la convocazione del Consiglio d'Istituto, trasmettendo il fascicolo disciplinare al Presidente del Consiglio d'Istituto. In questi casi per la convocazione del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto convoca, **entro 10 giorni** scolastici dall'evento, il Consiglio d'Istituto e dà comunicazione del giorno della discussione allo studente, notificando l'atto di incolpazione riportante gli estremi dell'infrazione commessa. La notifica dell'atto di contestazione e la comunicazione del giorno di svolgimento del procedimento è estesa, altresì, ai genitori se lo studente è minorenni. Lo studente ha facoltà di intervenire o meno, potendo far pervenire memoria difensiva: parimenti possono intervenire o meno i genitori. La seduta disciplinare è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto o dal Vice presidente espressamente delegato e si svolge in due fasi (istruzione dibattimentale e /deliberazione). La prima fase è pubblica e si svolge alla presenza di tutti gli interessati, la seconda fase (camera di consiglio) è riservata unicamente al Consiglio di Istituto.

Nella prima fase, il Presidente:

1. Nomina il segretario verbalizzante che procederà alla verbalizzazione della seduta in via riassuntiva, salvo che taluno dei componenti il Consiglio d'Istituto o lo studente chiedano espressamente che alcune dichiarazioni siano trascritte integralmente.
 2. Verifica se vi siano componenti del Consiglio d'Istituto in conflitto d'interesse e li fa allontanare.
 3. Verifica la sussistenza del numero legale dei componenti del Consiglio (maggioranza degli aventi diritto esclusi i componenti in conflitto d'interesse).
 4. Invita lo studente incolpato e i genitori presenti ad accedere, specificando che i genitori possono assistere ma non possono intervenire. In caso di studenti disabili portatori di handicap psichico, questi possono essere assistiti nei loro interventi dai genitori o da uno specialista da loro delegato. Il Presidente procede a far verbalizzare le generalità dello studente e dei genitori. In caso di assenza dello studente, verifica se costui sia stato regolarmente avvisato e in caso di minorenni se lo siano stati i genitori e se nulla osta ordina procedersi.
 5. Invita il Dirigente Scolastico a svolgere idonea relazione atta a ricostruire i fatti oggetto della incolpazione.
 6. Se lo studente incolpato è presente, gli contesta l'infrazione disciplinare e chiede se vuole esporre le sue difese ed essere interrogato o se si vuole avvalere della facoltà di non rispondere o infine far verbalizzare delle dichiarazioni senza essere interrogato. È facoltà dello studente avvalersi di testimoni a suo favore.
 7. Ogni componente del Consiglio d'Istituto può fare domande allo studente, se costui lo consente. Al termine della fase istruttoria, il Presidente dà lettura di tutti gli atti presenti nel fascicolo disciplinare, ivi comprese eventuali memorie prodotte dallo studente e/o da altre parti coinvolte e, al termine, invita lo studente e i genitori ad uscire. La seconda fase (deliberazione) è finalizzata alle decisioni da assumere. Il Presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta il procedimento, può disporre la sua prosecuzione in altro giorno, peraltro in tempi brevissimi. Il Consiglio d'Istituto emette la sanzione disciplinare a maggioranza e in caso di parità vale l'ulteriore voto del Presidente. La decisione, anche se priva di motivazione, può essere comunicata immediatamente allo studente e ai genitori. Il Consiglio di Istituto, comunque, dovrà comunicare la decisione comprensiva di motivazione formalmente sia all'alunno sottoposto a procedimento disciplinare sia ai genitori se minorenne **entro 20 giorni**. La sanzione irrogata è sospesa in pendenza di eventuale ricorso dinanzi all'Organo di Garanzia.
- In tutti i casi in cui il comportamento da sanzionare costituisca ipotesi di reato, l'avvio del procedimento disciplinare non esime il Dirigente Scolastico dall'obbligo di presentare specifica denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 8. ORGANO DI GARANZIA INTERNO

L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, che svolge le funzioni di segretario, da un genitore e da uno studente designati dal Consiglio d'Istituto. Il docente e il genitore sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato. La durata dell'incarico dello studente è annuale. In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti. Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente. I membri supplenti sono così individuati: docente, genitore e studente presenti nella Giunta Esecutiva.

L'Organo di Garanzia interno decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

ART. 9. RICORSO DINANZI ALL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO

Chiunque abbia interesse può presentare ricorso contro la sanzione disciplinare all'Organo di Garanzia interno, **entro 15 giorni** dalla comunicazione della sua irrogazione. L'Organo di Garanzia decide **entro 10 giorni** dalla presentazione del ricorso. Qualora non sia emesso un pronunciamento entro questo termine, la sanzione di primo grado deve ritenersi confermata.

Il Presidente, acquisito il fascicolo disciplinare, convoca l'Organo di Garanzia interno che procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita del ricorso, di eventuali memorie scritte prodotte dai ricorrenti. Lo studente sanzionato è chiamato a partecipare e possono intervenire anche i genitori nel caso in cui lo studente sia minorenne. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente e/o di altra persona, anche questi sono chiamati a partecipare alla seduta. Non è prevista discussione, in quanto il procedimento è di natura camerale. Per motivi eccezionali (ritrovamento di nuovi elementi probatori che non potevano essere conosciuti in occasione del procedimento disciplinare) gli interessati possono chiedere di essere nuovamente ascoltati, richiesta che può essere accettata o meno dal Presidente, dopo aver sentito i componenti dell'Organo di Garanzia. La comunicazione della decisione avviene con le modalità già esplicitate per i procedimenti dinanzi al Consiglio di Classe o d'Istituto.

Dopo l'acquisizione della decisione dell'Organo di Garanzia interno rispetto all'irrogazione delle sanzioni, per gli interessati è possibile un secondo ricorso contro le sanzioni presentando ulteriore appello all'Organo di Garanzia Regionale, disciplinato dall'art. 5 del DPR. 249/1998.

ART. 10. DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E ALLE STRUTTURE

Il rispetto dei beni comuni e, nel caso particolare, di locali, arredi ed attrezzature, sussidi didattici della scuola, è un dovere civico. Il danno volontario e lo spreco si configurano come comportamenti irresponsabili, non sostenibili a livello ecologico e sociale. La scuola opera affinché il senso civico di appartenenza e quello affettivo di filiazione, rendano i ragazzi e le ragazze consapevoli che il bene collettivo è un bene che passa dalla cura del singolo e che la cura di oggi è la garanzia di utilizzo per chi verrà dopo e ne avrà bisogno.

Ogni componente scolastica (alunni, docenti e non docenti), quindi, è tenuta a salvaguardare le condizioni funzionali ed igieniche degli ambienti e alla conservazione di arredi e attrezzature.

Principi di comportamento

Gli alunni sono sempre responsabili dei propri beni/oggetti in via esclusiva se i medesimi non hanno alcuna relazione con le attività didattiche ed educative agite nel contesto scolastico. Diventano corresponsabili insieme alla scuola, invece, quando i loro oggetti e/o beni personali concorrono alla realizzazione di attività didattiche mediante espressa richiesta del corpo docente.

La scuola non risponde, mai, dei danni causati agli oggetti/beni degli alunni quando questi non potevano essere introdotti negli spazi scolastici secondo la disciplina del presente regolamento.

Chi crea un danno è tenuto al suo risarcimento.

Risarcimento del danno arrecato al patrimonio scolastico

Gli utenti/utilizzatori che dovessero rendersi responsabili di danni causati al patrimonio scolastico (beni, arredi, strutture...) saranno tenuti al risarcimento del danno. Tale risarcimento è definito dal preventivo per l'acquisito per la riparazione/sostituzione/ripristino. Nel caso di danni afferenti al patrimonio edilizio, di stretta competenza dell'ente proprietario, le modalità di risarcimento del danno saranno definite e concordate con l'ente proprietario.

La responsabilità è accertata mediante relazione scritta e depositata agli atti dalla quale dovranno emergere gli elementi fattuali e documentati che definiscono la medesima responsabilità.

La responsabilità del danno potrebbe essere rilevante anche sul piano disciplinare.

Chiunque accerti un danno, è tenuto alla tempestiva comunicazione al personale scolastico (ai collaboratori, al personale docente, alla segreteria, al direttore dei servizi amministrativi, al dirigente scolastico).

Il risarcimento del danno è notificato al responsabile mediante comunicazione ufficiale nella quale sono indicati i fatti in modo sintetico, l'accertamento della responsabilità nonché gli estremi dell'evento di pagamento con la relativa causale.

Qualora non fosse possibile risalire al responsabile del danno arrecato, il preventivo del ripristino verrà utilizzato per integrare la quota di contributo liberale da parte delle famiglie con apposita dicitura riferita

al danno subito e all'assenza di un responsabile.

Sono fatti salvi tutti i casi in cui il danno comporti specifiche denunce presso altre autorità competenti.

ART. 11 – RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di disciplina, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato e integrato (s.m. e i.), nonché le ulteriori norme vigenti in materia.

Il Consiglio d'Istituto